

REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, e che prevede alcune disposizioni per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (**), in particolare gli articoli 4, paragrafo 5 e 4 ter, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e dei tassi di conversione da utilizzare nel quadro della politica agraria comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (**), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che nell'interesse dei produttori e per semplificare il lavoro amministrativo degli Stati membri è opportuno prevedere, previa constatazione della produzione della campagna, l'applicazione del prelievo supplementare definitivo, nonché il rimborso ai produttori il più presto possibile dei prelievi supplementari in eccesso, che per gli stessi motivi è inoltre opportuno che gli Stati membri possano prevedere il rimborso del prelievo di corresponsabilità supplementare riscosso in eccesso direttamente da parte degli operatori; che qualora gli Stati membri si avvalgano di questa facoltà, gli importi in causa non debbono loro essere versati e che è opportuno che il primo versamento da parte degli operatori avvenga dopo la fissazione del prelievo di corresponsabilità supplementare effettivamente applicabile per la campagna in causa;

considerando che, per quanto riguarda i termini di versamento agli Stati membri dei prelievi di corresponsabilità, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/88 (**), per prevedere gli stessi termini per tutta la Comunità e assicurare che tutti i versamenti corrispondano alle riscossioni effettuate nel corso di una stessa campagna;

considerando che è inoltre necessario prevedere le misure applicabili alla campagna in corso;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (**) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
 (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (**) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (*) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.
 (**) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

- Articolo 3

1. Dopo la constatazione di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'articolo 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonché il prelievo di corresponsabilità supplementare da versare a partire da tale fissazione.

2. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1, dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo al più tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere prima dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione.

In questo caso:

- gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al primo comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati;
- gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto.

3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore.

4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo vigente al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare.